

## CONVENZIONE

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in persona del Direttore *pro tempore*, prof. Giovanni Serges, con sede in Roma, via Ostiense n. 159, d'ora poi denominato **Dipartimento (Cod. Fisc. E Partita IVA 04400441004)**

E

Il Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico – costituzionali e di Legislazione comparata "Giorgio Recchia", del medesimo Ateneo, in persona del Direttore *pro tempore*, prof. Carlo Colapietro, con sede in Roma, via Ostiense n. 159, d'ora poi denominato **Centro (Cod. Fisc. E Partita IVA 04400441004)**

E

**L'Istituto Triboniano per lo studio delle tecniche normative della codificazione** (di seguito denominato anche "Committente"), associazione *no profit*, con sede legale in Roma, via Groenlandia n. 31, C.F. 97631230584, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avv. Stefano Margiotta, d'ora poi denominato **Istituto**.

### PREMESSO CHE

- a) il Dipartimento e il Centro hanno interesse a contribuire alle attività di digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di ciò che sarà programmato e finanziato dal c.d. *Recovery Fund*;
- b) l'Istituto ha i diritti di sfruttamento di un'opera di informatica giuridica (d'ora in poi denominata "opera informatica giuridica") costituita da: 1) analisi preventiva alla realizzazione di SW (sistemi esperti) indicati nell'allegato A (Tassonomia dei procedimenti amministrativi), secondo una concezione autorale che limita il rischio di errori procedurali/motivazionali e assicura il rispetto dei tempi di procedimento previsti *ex lege*; 2) SW pilota con relativi codici sorgente secondo le specifiche di cui all'allegato B;
- c) l'opera di cui all'alinea che precede è valutata dal Dipartimento e dal Centro necessaria per consentire all'Università di offrire in tempi brevi progetti di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in allegato, in coerenza con le attività di cui alla lett. a), mettendo in grado l'Ateneo di partecipare ai programmi di cui alla lett. a) medesima nel settore considerato;
- d) l'Istituto risulta avere diritti di esclusiva sull'opera di cui alla lett. b);
- e) pertanto, il presente accordo rientra tra quelli di cui all'art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016;
- f) il presente accordo non determina oneri finanziari per l'Università, il Dipartimento o il Centro, né l'attività oggetto del presente contratto comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Università;
- g) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università.

Tutto ciò premesso

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

### ART. 2 - OGGETTO

L'Istituto attribuisce al Dipartimento e al Centro il diritto di sfruttare economicamente e impiegare l'opera informatica giuridica, anche prendendola a base per ulteriori implementazioni necessarie per realizzare compiutamente progetti di informatizzazione della P.A. L'opera sarà consegnata in uno con la prima stipula delle convenzioni di cui all'art. 3.

### ART. 3 - PROGRAMMA

Fermo restando che quanto si realizzerà sarà di esclusiva proprietà del Dipartimento e del Centro per tutta la durata del contratto, le parti proporranno – grazie all'opera di informatica giuridica – alle PP.AA. in convenzione con loro, programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative che sfruttino modalità "intelligenti", secondo le specifiche di cui all'allegato C) e derivanti da quanto espresso dalle stesse.

### ART. 4 - DURATA

L'accordo avrà durata di 3 anni e sarà prorogato, salvo disdetta, per un pari periodo.

### ART. 5 - RESPONSABILI

Il responsabile scientifico designato dalle Parti per la gestione della presente Convenzione e per le eventuali convenzioni o analoghi accordi che, grazie all'opera di informatica giuridica, il Dipartimento e/o il Centro dovessero concludere con terzi, è un Comitato composto dal Direttore del Dipartimento, dal Direttore del Centro, o da loro delegati, e dall'avv. Stefano Margiotta per l'Istituto. Le eventuali trattative con le PP.AA. per proporre con loro Convenzioni o analoghi accordi per la realizzazione di quanto sopra avverranno con i soggetti di cui al precedente periodo o loro delegati, i quali si impegnano a informarsi reciprocamente al riguardo.

Ciascuno dei predetti soggetti potrà, qualificandosi come esponente della presente Convenzione e per conto di tutte le parti della Convenzione stessa, ma senza rappresentanza, promuovere progetti di digitalizzazione della P.A. verso le Amministrazioni interessate.

### ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il presente accordo è senza oneri per il Dipartimento e per il Centro. Nel caso il Dipartimento e/o il Centro stipulino convenzioni con la P.A. o ricevano affidamenti per il cui svolgimento si impiegasse, in qualsiasi parte o misura, l'opera di informatica giuridica, sarà riconosciuto all'Istituto, salvo diverso accordo scritto, il 10 per cento di quanto previsto da tali convenzioni, salvo diverso accordo. La circostanza che per eseguire la convenzione si impiegherà, in qualsiasi parte o misura, l'opera di informatica giuridica sarà confermata ai fini del presente articolo da comunicazione scritta, in qualsiasi forma, compresa mail, tra i soggetti di cui all'art. 5 o loro delegati.

### ART. 7 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Dipartimento e/o il Centro potranno affidare l'esecuzione di particolari lavori a imprese specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito della presente Convenzione, così come potranno avvalersi, per esigenze specifiche, di altri istituti, centri di ricerca o laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti in conformità ai Regolamenti dell'Università degli Studi Roma Tre, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza.

#### **ART. 8 - RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano a tenere riservata ogni informazione di carattere tecnico che apprenderanno in relazione all'esecuzione della Convenzione, fermi i principi di pubblicità e trasparenza degli atti.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' E RISCHI**

Il Dipartimento e il Centro sono sollevati da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del Dipartimento impiegato nell'attività di didattica in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili ad una loro condotta colpevole.

#### **ART. 10 - COORDINAMENTO**

Il Dipartimento e il Centro danno atto che: a) il Coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione è affidato, anche disgiuntamente, ai soggetti di cui all'art. 5; b) con il pagamento di cui all'articolo 6, avranno il diritto di impiego dell'opera di informatica giuridica.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., e del Reg. UE 679/2016, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

#### **ART. 14 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative, o comunque collegate, alla presente Convenzione saranno devolute ad un tentativo di composizione bonaria; qualora ciò non fosse possibile si ricorrerà al Tribunale di Roma.

#### **ART. 15 - ONERI FISCALI**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo, alla quale provvederà il Committente che darà comunicazione dell'avvenuto versamento al Dipartimento.

19  
Roma, luglio 2021

IL DIPARTIMENTO  
Il Direttore  
Prof. Giovanni Serges

IL CENTRO  
Il Direttore  
Prof. Carlo Colapietro

L'ISTITUTO  
Il Legale Rappresentante  
Avv. Stefano Margiotta



Handwritten signatures in blue ink for Prof. Giovanni Serges, Prof. Carlo Colapietro, and Avv. Stefano Margiotta.